



provincia di gorizia  
provincie di gurize  
pokrajina gorica

DIREZIONE SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTE

## Determinazione n. 1596/2012

**Oggetto:** Autorizzazione generale relativa agli stabilimenti nei quali avvengono processi fermentativi, con produzione annua di liquidi alimentari fermentati superiore a 1000 hl, ai sensi dell'art. 272, co. 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

### Premessa

Gli stabilimenti nei quali si producono vini e altri liquidi alimentari fermentati sono soggetti alla disciplina dettata dal Titolo I della Parte quinta del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152. Nei predetti stabilimenti, infatti, avvengono processi fermentativi nel corso dei quali si liberano in misura variabile quantità di sostanze inquinanti, diverse in base al processo e al prodotto finale che ne deriva.

Relativamente alla quantità di tali emissioni e alla loro significatività agli effetti dell'inquinamento atmosferico, l'unica restrizione all'ambito di applicazione del Titolo I della Parte quinta del D.L.vo 152/2006 viene dall'art. 272, co. 1, laddove si stabilisce che: : *«Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività elencati nella parte I dell'Allegato IV [...] L'elenco si riferisce a impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico»*.

Se uno stabilimento è tale in quanto produce emissioni in atmosfera – sia convogliate che diffuse – e al suo interno sono presenti impianti e attività non elencate nella parte I dell'Allegato IV, ne discende che tali impianti e attività non possono considerarsi in deroga e quindi sussiste, nei confronti del gestore dello stabilimento, l'obbligo di presentare una domanda di autorizzazione.

Tale principio è stato più volte affermato in giurisprudenza, già in vigore del precedente D.P.R. 21/07/1991. La Suprema Corte di Cassazione, Sezione III, con sentenza n. 3963 del 10/01/2006, ha stabilito che il grado di inquinamento prodotto («ridotto» o «poco significativo») derivi dall'inquadramento dell'attività svolta in una delle tipologie elencate negli allegati al D.P.R. 21/07/1991. Sempre la Suprema Corte, con precedente sentenza n. 03880 del 27/01/2003, stabiliva che «l'esonero dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione è previsto per le sole attività ad inquinamento atmosferico poco significativo» (indicate dall'allegato 1 al D.P.R. 21/07/1991). E ancora, con sentenza n. 18774 del 14/04/2010, che «...il D.P.R. 25/07/1991 ha introdotto la distinzione tra le attività che provocano emissioni poco significative ed impianti a ridotto inquinamento atmosferico...» e che «...la possibilità di esercitare l'attività senza chiedere l'autorizzazione è concessa dal D.P.R. 25/07/1991 solo per gli impianti con emissioni poco significative» e altresì che «...è stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che sono ... esenti solo quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo D.P.R.».

In conclusione, la significatività agli effetti dell'inquinamento atmosferico delle emissioni di una determinata attività discende in via diretta ed esclusiva dalla possibilità d'inquadrare l'attività stessa in una delle categorie elencate nella parte I dell'Allegato IV.

Sulla scorta di tali considerazioni e del fatto che la vinificazione è un'attività significativamente presente sul territorio provinciale, la Provincia di Gorizia ha ritenuto di adottare un'autorizzazione generale per quest'ultima e, in analogia, per tutti gli stabilimenti nei quali avvengono processi fermentativi, individuando, come limite inferiore per l'applicabilità del provvedimento, i 1000 hl di produzione annua di liquido alimentare fermentato.

Tutto ciò premesso e considerato,

**Il Dirigente della Direzione  
Sviluppo territoriale e Ambiente**

**Visto** il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare la parte quinta recante “*Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*” come modificato con il D.L.vo 29 giugno 2010, n. 128;

**Considerato** che l’art. 272, co. 2 del predetto D.L.vo prevede la possibilità, per l’autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

**Considerato** che l’autorità competente deve adottare le autorizzazioni generali per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte quinta del D.L.vo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa;

**Visto** l’art. 281, co. 3 del D.L.vo 152/2006 il quale prevede che i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte V (29/04/2006), che ricadono nel campo di applicazione del Titolo I e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88 debbano presentare la domanda di adesione all’autorizzazione generale entro e non oltre il 31/07/2012 e si adeguino alle disposizioni del Titolo I entro il 01/09/2013;

**Ritenuto**, pertanto, di adottare un’autorizzazione generale per le emissioni provenienti dagli stabilimenti nei quali avvengono processi fermentativi, ai sensi dell’art. 272, co. 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione del fatto che trattasi di attività significativamente presenti sul territorio provinciale

**Ritenuto** opportuno adottare ogni misura per la semplificazione dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L.R. 24 novembre 2006, n. 24, il cui art. 19 prevede che sono di competenza delle Province, fra l’altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e le funzioni relative all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti;

**Vista**, altresì, la L.R. 18 giugno 2007, n. 16, secondo il cui art. 3, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 24/06 sono di competenza delle Province, fra l’altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del D.L.vo 152/2006 (lett. c) e le funzioni relative all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti (lett. d);

**Visti**, infine:

- l’art. 27 dello Statuto della Provincia di Gorizia, che demanda ai Dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 525 del 10 novembre 1997;
- la Decisione del Presidente della Provincia di Gorizia n. 19/2008 del 8 agosto 2008;
- il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e richiamati in particolare gli artt. 19 e 107 dello stesso;

**Recepita** le premesse, unite al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

**determina**

1. Di adottare, ai sensi dell'art. 272, co. 2 del D.Lgs.152/2006, l'autorizzazione generale relativa relativa agli stabilimenti nei quali avvengono processi fermentativi, con produzione annua di liquidi alimentari fermentati superiore a 1000 hl, ai sensi dell'art. 272, co. 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le attività di produzione di vini e altri liquidi fermentati alimentari fermentati, il cui ciclo produttivo è caratterizzato dall'emissioni di alcoli e altre sostanze organiche. Non viene considerata inquinante e dunque esclusa dalla disciplina di cui alla presente autorizzazione l'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).

Per effetto della presente autorizzazione sono autorizzate in via generale le emissioni convogliate e diffuse che originano dalle apparecchiature e dagli impianti installati negli stabilimenti, dalle fasi di fermentazione, affinamento e maturazione, dallo stoccaggio delle materie prime o degli scarti di lavorazione.

In particolare, rientrano nella presente autorizzazione i seguenti stabilimenti:

- Cantine vinicole e spumantifici;
- Acetifici;
- Birrifici;
- Distillerie.

Sono altresì autorizzati gli impianti termici destinati alla produzione di calore per usi produttivi, per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, purchè alimentati con combustibili che rispettino i requisiti di cui all'Allegato X alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 recante "Disciplina dei combustibili", aventi potenza nominale superiore alle seguenti soglie:

<b>Combustibile</b>	<b>Ptn (MW)</b>
Metano o GPL	> 3,0
Olio combustibile come tale o in emulsione	> 0,3
Biomasse	> 1,0
Gasolio	> 1,0

2. Possono avvalersi dell'autorizzazione generale:

- i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte V (29/04/2006), che ricadono nel campo di applicazione del Titolo I e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88;
- i gestori di stabilimenti nuovi o trasferiti;

Non possono avvalersi dell'autorizzazione generale e devono pertanto presentare domanda ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i gestori degli stabilimenti per i quali ricorrano uno o più dei seguenti casi:

- si abbia l'emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte quinta del D.L.vo,
- siano utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs.3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

3. I gestori che intendono avvalersi dell'autorizzazione generale devono presentare domanda di adesione all'Amministrazione provinciale ed al Comune ove ha sede lo stabilimento. La domanda deve essere compilata utilizzando l'allegato **A0. Modello di domanda**.

L'autorizzazione generale acquisisce efficacia decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, se non interviene un provvedimento motivato di diniego dell'adesione.

L'Amministrazione provinciale può, con provvedimento motivato, negare l'adesione nel caso in cui:

- la domanda non sia compilata in ogni sua parte;
  - non siano rispettati tutti i requisiti e le prescrizioni stabilite dal presente provvedimento;
  - in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale.
4. Ove non sia tecnicamente possibile captare e convogliare le emissioni generate durante le fasi operative in cui si articola il processo produttivo, le stesse devono svolgersi assicurando il massimo contenimento delle emissioni diffuse compatibile con le migliori tecnologie di abbattimento disponibili al momento della domanda di adesione. La Provincia si riserva di valutare le misure adottate (o proposte) dal gestore e di applicarne di più severe, se ritenuto necessario.
5. Alle emissioni convogliate degli stabilimenti i cui gestori aderiscano all'autorizzazione generale si applicano i seguenti valori limite:

Descrizione attività/impianto	Sostanza inquinante	Concentrazione
Deraspatura, trasporto pneumatico	Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Fermentazione, travasi	COV (espressi come C)	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Fermentazione, aggiunta di prodotti solfitanti	Anidride solforosa	500 mg/Nm <sup>3</sup>

Alle unità termiche si applicano i limiti stabiliti dall'Allegato IX alla parte quinta del D.Lgs. in base alla potenza nominale ed al combustibile impiegato.

È fatto altresì obbligo al gestore di osservare le seguenti prescrizioni:

- i punti di campionamento delle emissioni devono essere resi accessibili e sicuri al personale addetto ai controlli secondo quanto previsto dal paragrafo 6 della norma UNI 10169:2001;
  - per l'individuazione della sezione di controllo ed il posizionamento dei punti d'inserimento delle sonde campionatrici, si adottano le procedure di cui al paragrafo 9 della norma UNI 10169:2001;
6. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse degli stabilimenti i cui gestori aderiscano all'autorizzazione generale, si applicano le seguenti prescrizioni:
- i processi di fermentazione devono essere condotti a temperatura controllata;
  - i travasi devono avvenire, ove tecnicamente possibile, con sistemi di caricamento dal basso;
  - l'apertura delle botti di fermentazione e di acetificazione deve essere mantenuta al minimo indispensabile compatibile con le esigenze legate al ciclo di produzione;
  - le valvole, i raccordi a flangia e le tubazioni impiegate per la movimentazione dei liquidi devono garantire un buon livello di tenuta;
  - gli stoccaggi delle materie prime e degli scarti di lavorazione deve avvenire in contenitori chiusi o in volumi opportunamente delimitati e protetti dagli agenti atmosferici;
  - tutte le apparecchiature, gli impianti e le attrezzature impiegate nel ciclo produttivo devono essere sottoposti a protocolli di manutenzione che ne assicurino il mantenimento in efficienza e la sicurezza per gli operatori.
7. I gestori degli stabilimenti esistenti che non rispettino i requisiti costruttivi e gestionali e le prescrizioni di cui ai punti 4, 5 e 6, si adeguano agli stessi entro il 01/09/2013.
8. La messa in esercizio dello stabilimento deve essere comunicata dal gestore alla Provincia di Gorizia e al Comune sede del nuovo stabilimento con preavviso non inferiore a giorni 15. Tale obbligo non sussiste nei confronti dei gestori di stabilimenti esistenti.

Negli stabilimenti nuovi in cui sono presenti emissioni convogliate, la messa a regime deve avvenire entro 90 giorni dalla messa in esercizio. Entro i 30 giorni successivi alla messa a regime, dovranno

essere comunicati agli stessi soggetti di cui sopra i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di funzionamento di durata pari a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime. Il numero di campionamenti da effettuare in tale periodo è stabilito in numero di 2. Tale obbligo non sussiste nei confronti dei gestori di stabilimenti esistenti.

Adempite le prescrizioni relative alla messa in esercizio ed alla messa a regime, per gli anni di esercizio successivi al primo non devono essere effettuate analisi di autocontrollo.

9. Di approvare i seguenti allegati:

- Nota esplicativa;
- Allegato A0 Modello di domanda;
- Allegato A0.1 Modello di domanda di voltura;
- Allegato A0.2 Modello di domanda modifica dell'adesione;
- Allegato A1 Anagrafica richiedente;
- Allegato A2 Schema di relazione tecnica;

uniti al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

10. L'adesione alla presente autorizzazione ha durata pari a 10 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Provincia di Gorizia almeno 45 giorni prima della scadenza.
11. È fatto obbligo al soggetto autorizzato dal presente atto di comunicare alla Provincia di Gorizia ogni modifica che comporti variazioni rispetto a quanto contenuto negli elaborati tecnici allegati alla domanda di adesione, anche relativamente alle sole modalità di esercizio dell'impianto.
12. La mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenute nel presente provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte quinta del D.Lgs.152/2006.
13. L'amministrazione provinciale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione nei casi previsti dalla normativa vigente e/o in ottemperanza a disposizioni normative di eventuale, futura emanazione.
14. È facoltà dell'Amministrazione Provinciale di richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, documentazione integrativa ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.
15. La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata sul sito Internet della Provincia di Gorizia. Copia conforme all'originale del presente provvedimento viene trasmessa al Dipartimento provinciale di Gorizia dell'ARPA ed al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. n. 2 "*Isontina*", agli Sportelli Unici ed alle Associazioni degli imprenditori operanti sul territorio provinciale.
16. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

Provincia di Gorizia, lì 24/07/2012

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FLAVIO GABRIELCIG  
CODICE FISCALE: GBRFLV66G19E098G  
DATA FIRMA: 24/07/2012 09:38:14  
IMPRONTA: 51E9E1E925504E960A8E40DBF66200394551C1F7E28A45E5D73C1E9CCE4116EC8  
551C1F7E28A45E5D73C1E9CCE4116EC8C75E08C402F1407FB4D9E128D16CE294  
C75E08C402F1407FB4D9E220D16CE29408A03739992723717F0010230F732F86  
08A03739992723717F0010230F732F86398F4914ED5453D484C6DB4B6FD57390